



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.D. 1S/17

C.S.A. 2/17

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

nelle persone dei Signori

Avv. Carlo ALBINI

Presidente estensore

Avv. Carlo CELANI

Componente

Avv. Sergio SMEDILE

Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dal signor Montani Bruno tesserato F.I.G., socio del Golf Club Castelgandolfo, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale per il Lazio, Sud e Isole, Avv. Paolo Cieri, del 07.04..2017 (P.D. 1S/17).

** *** **

Il Primo Giudice con la decisione sopra indicata, ha comminato al signor Bruno Montani la sanzione disciplinare della sospensione per un periodo di sei mesi dall'attività sportiva di interesse federale, perché al termine della gara "PRO AM APGL", svoltasi sul percorso del Golf Club Castelgandolfo il 18.01.2017, con la formula louisiana a squadre composte da un professionista e quattro dilettanti, veniva consegnato lo score sul quale risultavano segnati alle buche 6 e 13, i risultati di 3 anziché 4 colpi; score che era stato sottoscritto dal professionista signor Stefano Bonardi e dallo stesso Montani.

Avverso detta decisione ha proposto tempestivo reclamo il signor Montani di persona, sostenendo: - di non aver custodito lo score durante la gara, che lo stesso era stato posizionato nel cart da lui condotto dal professionista e di non averglielo riconsegnato al termine della gara; - di non aver segnato alcun risultato non essendo suo compito e di essersi allontanato al termine della gara insieme ad altro giocatore, signor Luigi Di Girolamo, senza partecipare alla verifica dello score, mettendo altresì in

dubbio che la sigla posta in calce ai risultati fosse la sua e comunque di non ricordare di averla effettivamente posta.

Di conseguenza viene richiesto l'annullamento della decisione impugnata non sussistendo alcuna responsabilità del giocatore nella determinazione della infrazione.

Nel presente giudizio si è costituita la Procura Federale, depositando memoria e chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della decisione impugnata.

All'udienza del 16.05.2017, è intervenuto il reclamante, mentre non è comparso il Procuratore Federale. La Corte ha deciso di trattare congiuntamente il reclamo di cui si tratta e quello proposto dal professionista Stefano Bonardi per la medesima infrazione, pur tenendo separati i due giudizi. Sono stati quindi ascoltati i due giocatori.

Il reclamante riportandosi ai propri scritti, ha ricostruito quanto avvenuto il giorno della gara in questione, rispondendo alle domande che gli venivano poste. Veniva inoltre sentito il professionista e veniva acquisito agli atti l'originale dello score in questione.

La Corte si è quindi riservata di decidere, concedendo un termine di giorni 10 per il deposito di una memoria conclusiva, memoria regolarmente depositata dal reclamante.

** *** **

Di particolare rilevanza ai fini del decidere risulta quanto affermato dal Montani nella deposizione resa davanti a questa Corte.

Costui ha dichiarato che insieme al signor Di Girolamo, ha partecipato a numerose pro-am, sempre con il medesimo professionista signor Bonardi che era anche il loro insegnante, e che la finalità della partecipazione non era tanto il conseguimento di un buon risultato, quanto la possibilità di fare una lezione nel corso delle diciotto buche. Che lo score veniva posizionato abitualmente nel proprio cart e i risultati conseguiti venivano segnati al termine della gara dal professionista, con l'ausilio

qualche volta, degli altri giocatori. Precisando che quando la gara si svolgeva sul percorso del proprio circolo, come nel caso in esame, tutti i componenti della squadra erano in grado di stabilire quale fosse il risultato di ciascuna buca, ben sapendo dove avrebbero avuto il colpo. Ha poi confermato che insieme al giocatore Di Girolamo si era allontanato appena terminata la gara, senza partecipare alla verifica dello score; contestando la firma a lui attribuita e confermando che: *“quel giorno il Bonardi era completamente assente, sia come persona che come giocatore.”*

E' di tutta evidenza che non sono questi né le intenzioni né il comportamento con cui si deve partecipare ad una gara.

Va pertanto condivisa la decisione del primo Giudice di stabilire che l'infrazione sia avvenuta anche per il comportamento *“negligente e superficiale”* e quindi colposo, tenuto dal Montani. Ritiene per altro questa Corte che tale comportamento sia da considerare gravemente colposo, trattandosi di un giocatore di ottimo livello (1° cat. – hcp 11 - ha giocato la gara con hcp 9,8), il quale, pur non essendo tenuto alla conservazione e alla compilazione dello score (compiti questi del professionista), dovendo al termine della gara controfirmare lo score, aveva il preciso obbligo di partecipare alla verifica e al completamento dei risultati conseguiti in tutte le buche. In particolar modo nella gara in questione, essendosi reso conto del particolare stato psico-fisico in cui si trovava il professionista quel giorno. La qualcosa avrebbe evitato la squalifica dalla gara e le ulteriori conseguenze disciplinari per tutti i componenti della squadra.

Per quanto attiene al disconoscimento della firma apposta sullo score in calce ai risultati, va rilevato che il reclamante, ricevuto dal Giudice il provvedimento ex art. 44, R.G., nella memoria difensiva datata 17.02.2017 ha scritto testualmente: *”Prima di andare via ho siglato lo score distrattamente senza controllarlo, convinto del controllo del professionista Stefano Bonardi.”* In una successiva memoria inviata lo stesso giorno viene ripetuta la frase sopra riportata ed inoltre: *“Preciso di non avere scritto io lo*



score e che al momento della mia sigla era scritto in parte.” E’ del tutto evidente quindi che il tardivo disconoscimento della firma non può che venire disatteso.

Ritiene pertanto la Corte, considerato il comportamento tenuto dal Montani – per quanto detto – gravemente colposo, di condividere l’entità della sanzione di sospensione per la durata di mesi sei inflitta dal primo Giudice (il quale ha dimezzato la sospensione di mesi dodici ipotizzata per una infrazione dolosa di sottoscrizione dello score, per la eventualità che l’inquisito accetti il decreto sanzionatorio, come precisato nel provvedimento di fissazione della data di decisione ex art. 44 R.G.).

Di conseguenza va confermata la decisione impugnata e respinto il relativo reclamo.

Il rigetto del reclamo comporta l’acquisizione definitiva della tassa versata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello, definitivamente decidendo, visti gli artt. 17, co. 1°, let. c), e co. 2° e 47, co. 8°, R.G., respinge il reclamo proposto dal signor Bruno Montani, e conferma integralmente la decisione impugnata (P.D. 1S/17).

Dispone la definitiva acquisizione della tassa versata.

Così deciso in Roma il 06.07.2017

Il Presidente estensore

